



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sul caporalato

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Commento al nuovo Regolamento relativo al rating di legalità

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La bancarotta non può essere motivata con il mero riferimento alla relazione peritale

Prime interpretazioni del reato di inquinamento ambientale

La partecipazione al voto nel concordato fallimentare dei creditori privilegiati

Le sanzioni interdittive possono essere oggetto di accordo in sede di patteggiamento

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Obbligo per l'hosting provider di vigilare sui link rimossi

L'illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia può cagionare un danno di natura non patrimoniale

Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sul caporalato

Legge 29 ottobre 2016 n. 199

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2016 n. 257, la Legge del 29 ottobre 2016 n. 199 recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*. In particolare, la Legge in oggetto ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico norme finalizzate al contrasto del fenomeno del caporalato. Tra le novità di maggior rilievo, si segnala: *i)* la modifica dell’art. 603-*bis* cod. pen, rubricato *“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoratore”*, il quale punisce, tra l’altro, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno; *ii)* il rafforzamento degli strumenti di contrasto penali, mediante l’introduzione dell’art. 603-*bis*.2 cod. pen., il quale dispone che per i delitti previsti dall’art. 603-*bis* cod. pen. è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto; *iii)* la modifica dell’art. 25-*quinqües* del D.lgs. 231/2001 (*Delitti contro la personalità individuale*), il quale attualmente ricomprende anche il reato previsto e punito dall’art. 603-*bis* cod. pen. nella sua nuova formulazione. Conseguentemente, all’ente nei cui confronti venisse accertata una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 in forza del suddetto articolo 25-*quinqües*, potrebbe applicarsi una sanzione amministrativa da quattrocento a mille quote oltre che una sanzione interdittiva

[torna su](#)

Commento al nuovo Regolamento relativo al rating di legalità

Fondazione Nazionale Commercialisti – Documento del 31 ottobre 2016

Con il documento in oggetto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti evidenzia le principali novità introdotte dall’Autorità Garante per il Commercio ed il Mercato mediante il nuovo Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, il quale ha principalmente modificato i requisiti necessari per l’ottenimento del *rating* stesso, la procedura di accesso e i controlli previsti per la verifica della sussistenza delle condizioni in essere al momento della richiesta. In particolare, lo strumento in parola è volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio, da parte dell’AGCM, sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Uno degli elementi di maggiore interesse oggetto di modifica riguarda l’ampliamento del novero dei cosiddetti “soggetti sensibili” in relazione ai quali l’impresa richiedente dovrà attestare il possesso dei requisiti ai fini dell’attribuzione del punteggio base: rispetto alla versione precedente, infatti, le verifiche da effettuare e l’attestazione da produrre non coinvolgeranno solo titolari e direttori tecnici, ma anche i procuratori speciali, nel caso in cui questi ultimi siano muniti di poteri decisionali e gestionali tali da essere assimilati al titolare o agli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. L’estensione, inoltre, si allarga anche ai soggetti che abbiano cessato la carica nell’anno precedente alla richiesta. Altra modifica di rilievo ascrivibile all’ultima delibera emanata dall’AGCM riguarda lo “status” delle imprese richiedenti, le quali dovranno certificare di non essere soggette a controllo, di diritto o di fatto, da parte di società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello stato di residenza in cui hanno sede, non sia possibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o il controllo, salvo che la stessa richiedente non sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.

[torna su](#)

La bancarotta non può essere motivata con il mero riferimento alla relazione peritale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 9 novembre 2016 n. 46955

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che non è dimostrata la bancarotta fraudolenta documentale nel caso in cui il giudice si limiti a richiamare le conclusioni della perizia contabile senza fornire una motivazione più specifica. In particolare, la Suprema Corte ha specificato che, sebbene venga riconosciuto come un principio consolidato il diritto del giudice a porre alla base della propria decisione le osservazioni del perito, le quali possono altresì essere riportate all'interno della sentenza stessa, è altresì da ritenere quale principio incontrovertibile la necessità che il giudice nell'aderire agli accertamenti tecnici del perito motivi, anche in maniera non particolarmente dettagliata, tale adesione anche al fine di confutare la tesi contraria, dimostrando di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito.

[torna su](#)

Prime interpretazioni del reato di inquinamento ambientale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 3 novembre 2016 n. 46170

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha fornito le prime indicazioni per la corretta interpretazione del nuovo reato di inquinamento ambientale, disciplinato dall'art. 452-bis cod. pen. ed introdotto dalla Legge 68/2015. In particolare, la norma in esame punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: *i)* delle acque o dell'aria, o di porzioni estese; *ii)* di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. In particolare, la Suprema Corte ha *in primis* affermato che le condotte di compromissione e deterioramento dell'ambiente indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di squilibrio funzionale, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del "deterioramento", come squilibrio strutturale, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

[torna su](#)

La partecipazione al voto nel concordato fallimentare dei creditori privilegiati

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 31 ottobre 2016 n. 22045

Con la Sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che in materia di concordato fallimentare la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati. Pertanto, l'adempimento del credito attraverso una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare (in particolare dall'art. 124 L.F.) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti. Conseguentemente, una volta determinata in misura percentuale l'entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi degli artt. 124, terzo comma e 127, quarto comma L.F., resta determinata entro la detta misura e non si estende all'intero credito munito di rango privilegiato.

[torna su](#)

Le sanzioni interdittive possono essere oggetto di accordo in sede di patteggiamento

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 28 ottobre 2016 n. 45472

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni interdittive previste all'interno del D.lgs. 231/2001 sono considerate, anche ai sensi dall'art. 14 del medesimo decreto, quali "sanzioni principali", con funzione prevalentemente general-preventiva, potendo, in ragione del tipo prescelto, paralizzare l'attività dell'ente oppure condizionarne l'operatività, attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie. Alla luce della predetta definizione, la Suprema Corte ha specificato che in caso di patteggiamento, ovvero nell'ambito di un procedimento di applicazione di pena su richiesta, solo le sanzioni principali possono costituire oggetto di accordo tra le parti idoneo a vincolare il giudice. Pertanto, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità. Ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti come le sanzioni interdittive, le quali devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al "tipo" e alla "durata".

[torna su](#)

Obbligo per l'hosting provider di vigilare sui link rimossi

Tribunale di Napoli – Ordinanza del novembre 2016

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Napoli ha stabilito che l'hosting provider –nel caso di specie Facebook – non ha solamente l'obbligo di rimuovere dal proprio sito gli specifici link segnalati all'interno di atti giudiziari, come sentenze o ordinanze, che ne prevedono la rimozione, ma ha altresì un obbligo di monitoraggio successivo. In particolare, ad avviso del Tribunale di Napoli, l'hosting provider non deve limitarsi a rimuovere i link indicati *una tantum*, bensì deve anche impedire che gli stessi link tornino online. L'obbligo imposto non può essere tuttavia equiparato ad una sorveglianza preventiva sui contenuti, la quale, tra l'altro, non può essere imposta all'hosting provider in base a quanto disposto dall'art. 17 del D.lgs. n. 70/2003, ma costituisce l'obbligo di impedire ulteriori caricamenti degli stessi link indicati nell'ordinanza o nella sentenza di rimozione.

[torna su](#)

L'illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia può cagionare un danno di natura non patrimoniale

Tribunale di Firenze – Sentenza del 20 giugno 2016 n. 2304

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Firenze ha stabilito che l'illegittima segnalazione da parte di un ente creditizio alla Centrale rischi della Banca d'Italia di un cliente quale debitore "sofferente" è una condotta capace di ledere l'immagine e la reputazione sociale e professionale del soggetto interessato, provocando un pregiudizio risarcibile di natura non patrimoniale. Infatti, nell'ambito della tutela dei diritti della personalità e in particolare dell'identità personale, la tutela approntata dall'ordinamento giuridico è suscettibile di estensione anche contro comportamenti che, pur non offendendo l'onore o la reputazione o ledendo il nome o l'immagine fisica, menomino comunque l'immagine sociale dell'individuo. Inoltre, ad avviso del Tribunale di Firenze, l'ente creditizio ha violato l'obbligo di comportarsi secondo buona fede sancito dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, in virtù del quale non avrebbe dovuto procedere alla segnalazione "in assenza dei presupposti, o nell'oggettivo dubbio sulla loro esistenza, anche in considerazione dell'interesse del cliente a non subire segnalazioni che, oggettivamente, possano compromettere il suo futuro accesso al credito".

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it